



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

Regolamento per l'utilizzo del timbro professionale

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Forlì-Cesena
con delibera n. 16 del 06/02/2003
Integrato con delibera n. 041/2012 del 27/04/2012

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal libero professionista iscritto all'Albo per conto di privati, Enti ed Uffici Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro professionale attestante l'iscrizione del professionista all'Albo Provinciale, impresso sull'elaborato ad inchiostro indelebile e con la propria firma.

Art. 2

Il Timbro, avrà forme diverse a seconda delle sezioni e dei settori previsti dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 all'art. 15, secondo lo schema allegato. Tutti i formati recheranno l'attestazione dell'Ordine, nonché cognome e nome il corrispondente numero di iscrizione all'Albo professionale ed il titolo professionale. Il timbro viene prodotto nel modello da tavolo, in ottone con manico di legno.

Art. 3

Il timbro sarà fornito solo dall'Ordine. E' fatto divieto, pertanto di provvedersi direttamente del timbro e/o di usare timbri che abbiano caratteristiche diverse, anche se simili, a quelle deliberate dal Consiglio dell'Ordine. L'uso di timbri diversi o comunque di timbri che non siano stati ricevuti in dotazione dall'Ordine a norma dei precedenti artt. 1 e 2, sarà considerato infrazione grave perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti delle Norme di deontologia professionale.

Art. 4

Il numero progressivo d'iscrizione non può essere attribuito ad un altro professionista in caso di cancellazione dall'Albo del primo assegnatario, neppure nel caso di un professionista che avesse cessato l'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo e presentasse domanda di re-iscrizione.

Art. 5

Il professionista deve provvedere al rimborso del costo di produzione del timbro professionale come da diritti di segreteria stabiliti con delibera di Consiglio n. 16/2003, fatti salvi eventuali futuri aggiornamenti.

Art. 6

Il professionista, al ricevimento in consegna del timbro, sottoscriverà copia del presente regolamento che avrà validità di dichiarazione ai fini di:

- Attestare l'avvenuta consegna del timbro professionale da parte dell'Ordine;
- impegno solenne da parte del professionista a custodire gelosamente il timbro;
- impegno da parte del professionista a restituirlo allorché venga a verificarsi uno dei seguenti casi: sospensione dell'attività, cancellazione dall'Albo, trasferimento.

Art. 7

Qualora il professionista cessasse di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, a semplice richiesta del Consiglio ed entro il termine prefissato, restituire il timbro senza pretendere il rimborso dello stesso. L'avvenuta restituzione verrà registrata tramite apposizione della dicitura "restituzione timbro avvenuta in data" + timbro dell'Ordine e firma del personale addetto sulla copia della richiesta di restituzione conservata agli atti dell'Ufficio di Segreteria e sull'originale eventualmente presentato dall'interessato all'atto della consegna. Il timbro riconsegnato verrà distrutto a cura e spese dell'Ordine onde evitare la possibile utilizzazione fraudolenta.

Art. 8

Qualora il professionista cancellato dall'Albo o sospeso anche temporaneamente dall'attività professionale, faccia uso del timbro e/o non lo restituisca sarà perseguibile a norma di legge e si procederà all'invio di dovuta segnalazione alla Procura della Repubblica.

Art. 9

Nel caso in cui il timbro, si sia deteriorato o comunque si sia reso inservibile, il professionista è obbligato a riconsegnarlo all'Ordine, il quale a richiesta scritta, e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art .5, provvederà alla duplicazione.

Nel caso in cui il timbro venisse smarrito, l'assegnatario dovrà farne denuncia scritta immediata all'Ordine e alle autorità di P.S. o C.C. del luogo ove presumibilmente si è verificato l'evento, accompagnata da richiesta scritta di produzione di duplicato i cui costi verranno rimborsati dal professionista all'Ordine a norma dell'art. 5.

Art. 10

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante le iscrizioni nell'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertare la iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi saranno comunicati i provvedimenti di cancellazione e sospensione adottati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore dal 06 febbraio 2003.
Il presente regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Ordine.